

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 19 novembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, D'Alema, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Manca, Mattioli, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, D'Alema, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Stajano, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CHERCHI ed altri: « Norme per la tutela del pluralismo dell'informazione in ambito regionale » (4342);

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile » (4343).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 18 novembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1920. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4341).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CICU ed altri: « Norme concernenti il reato di tortura » (4087) *Parere della Commissione I e III;*

VII Commissione (Cultura):

PAISSAN: « Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, in materia di nomina di un amministratore unico della RAI-Radiotelevisione spa » (4295) *Parere della I Commissione;*

XI Commissione (Lavoro):

DANESE: « Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola as-

sunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (4287) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

XII Commissione (Affari sociali):

BURANI PROCACCINI: « Norme sulla prevenzione e la cura della osteoporosi » (4305) *Parere delle Commissioni I e V*.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza:

n. 326 del 27 ottobre 1997 (doc. VII, n. 406), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla seguente Commissione competente per materia:

II Commissione (doc. VII, n. 406).

La suddetta sentenza è altresì inviata, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la seconda relazione semestrale sullo stato

dei lavori della Commissione stessa, riferita al 31 dicembre 1997 (doc. XXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 31 ottobre 1997, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 2980/96 R.G.GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia della immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal comitato Stato-regione.

Il comitato Stato-regione — previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, ed istituito con decreto del presidente della regione siciliana — ha trasmesso, con lettera in data 12 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge, la prima relazione, a tutto il 1996, sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli enti sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (doc. CXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

Identico.

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di sog-

giorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare:

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 20

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

28. 23

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore

28. 41.

Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

Conseguentemente alla medesima lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.

***28. 4.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

Conseguentemente alla medesima lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.

****28. 32.**

Bolognesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

****28. 8.**

Masi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da almeno un anno,

***28. 24.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

28. 11.

Fragalà.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

28. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio;

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

***28. 5.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio;

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

***28. 33.**

Bolognesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

28. 12.

Fragalà.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

28. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: residente in Italia con le seguenti: ovvero al tutore o all'affidatario

di minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

***28. 7.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: residente in Italia con le seguenti: ovvero al tutore o all'affidatario di minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

***28. 34.**

Bolognesi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere e in fine le parole: nonché di quella del paese di provenienza.

28. 13.

Fragalà.

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno

***28. 411.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Pisapia.

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

***28. 9.**

Masi.

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente nuova lettera:

d-bis) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

***28. 26.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 2.

28. 27

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote massime previste dall'articolo 3, comma 4, sono diminuite in misura corrispondente al numero dei titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che svolgono lavoro subordinato o autonomo.

28. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

28. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 o ai sensi del primo comma del presente articolo ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.

***28. 10.**

Masi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 o ai sensi del primo comma del presente articolo ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.

***28. 28.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 3 sostituire le parole: Il permesso di soggiorno *con le seguenti:* Salvo quanto previsto dall'articolo 29, il primo permesso di soggiorno

28. 37.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni

28. 38.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia

Sopprimere il comma 4.

28. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.

28. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: può essere convertito aggiungere le seguenti: anche in assenza dei requisiti.

***28. 39.**

Gardiol, Moroni, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Al comma 5, dopo le parole: può essere convertito aggiungere le seguenti: anche in assenza dei requisiti.

***28. 40.**

Bolognesi.

Sopprimere il comma 6.

28. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: sentito l'interessato.

*Conseguentemente, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: Il pretore può
assumere informazioni dell'interessato.*

28. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo

28. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le
parole: esenti da, con le seguenti: soggetti a.*

28. 14.

Fragalà.

*Al comma 6, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

28. 15.

Fragalà.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 29.

(Disposizioni a favore dei minori).

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo

29. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

29. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è iscritto aggiungere le seguenti: dal questore della provincia in cui dimora, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

***29. 2.**

Masi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è iscritto aggiungere le seguenti: dal questore della provincia in cui dimora, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

***29. 12.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, primo periodo, e al comma 2, sostituire la parola: quattordicesimo, con la seguente: diciottesimo.

29. 4.

Fragalà.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 29.16
DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: al quale affidato con le seguenti: affidatario, con il quale deve intercorrere un rapporto di parentela almeno di secondo grado,.

0. 29. 16. 4.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , se più favorevole.

0. 29. 16. 3.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, sostituire le parole: se più favorevole con le seguenti: comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo.

0. 29. 16. 1.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo.

0. 29. 16. 2.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio

1983, n. 184 e iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.

29. 16.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

29. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: soggiorno del genitore aggiungere le seguenti: ovvero dello straniero affidatario.

29. 17.

Governo.

Al comma 2 sopprimere le parole: valido fino al compimento della maggiore età.

29. 6.

Fragalà.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario.

***29. 3.**

Masi.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario.

***29. 13.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere i commi 3 e 4.

29. 9.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

29. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

29. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: di un minore straniero aggiungere le seguenti: ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero.

***29. 1.**

Gardiol, Moroni, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie.

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: di un minore straniero aggiungere le seguenti: ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero.

***29. 15.**

Bolognesi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato, in osservanza delle norme in materia di adozione, allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale

per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che larichiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedi-

mento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

***29. 01.**

Masi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato, in osservanza delle norme in materia di adozione, allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa